

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Terzo settore. In Gazzetta il decreto legislativo che disciplina le realtà che operano nell'ambito dell'interesse generale

Impresa sociale se c'è solidarietà

Le norme valgono anche per gli enti religiosi con patrimonio ad hoc per l'attività civica

Angelo Busani

Anche l'impresa sociale ha beneficiato della recente ventata riformatrice che ha interessato il Terzo settore: essa infatti trova finalmente, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio), una compiuta disciplina nel nostro ordinamento, la quale deve essere composta coordinando, oltre che le norme del decreto 112, quelle degli enti del Terzo settore e quelle del Codice civile.

La qualifica di "impresa sociale" (che spetta di diritto alle cooperative sociali e loro consorzi) può essere acquisita da tutti gli enti privati, non profit e profit, del nostro ordinamento (e, quindi, anche dalle società, salvo quelle unipersonali), i quali esercitano, in via stabile e principale (tale è l'attività che produce ricavi

superiori al 70% del totale) un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coin-

I SOGGETTI INTERESSATI

La qualifica spetta di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi. Sono escluse le società unipersonali

volgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

È invece preclusa l'assunzione della qualifica di impresa sociale agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei loro beni e servizi in favo-

re dei soli soci o associati.

Le norme sull'impresa sociale si applicano, se svolgono le attività sopra elencate, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che essi adottino, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, un regolamento che recepisca quanto stabilito dal decreto 112/2017, dedichino a dette attività un patrimonio ad esse destinato e tengano per esse scritture contabili separate.

La legge stessa indica un lunghissimo elenco per definire quali siano le predette attività d'interesse generale: tra esse, ad esempio, i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi finalizzati alla salva-

guardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (escludendo però l'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti), gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, eccetera.

Viene peraltro precisato che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati (per non meno del 30% della forza lavoro complessiva) lavoratori "molto svantaggiati", persone svantaggiate o con disabilità nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e per-

L'identikit**01 | LA QUALIFICA**

La qualifica di «impresa sociale» può essere acquisita da tutti gli enti privati, non profit e profit, del nostro ordinamento (e, quindi, anche dalle società, salvo quelle unipersonali), i quali esercitano, in via stabile e principale (tale è l'attività che produce ricavi superiori al 70% del totale) un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

02 | LA PRECLUSIONE

È invece preclusa l'assunzione della qualifica di impresa sociale agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei loro beni e servizi in favore dei soli soci o associati

sono senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

L'impresa sociale deve essere costituita mediante atto pubblico, nel quale va esplicitato il carattere sociale dell'oggetto dell'impresa e l'assenza di scopo di lucro: è prescritto, al riguardo, che l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del suo patrimonio e che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L'atto costitutivo e le sue successive modificazioni devono essere depositati nel registro delle imprese, il quale dedica alle imprese sociali un'apposita sezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Il sistema penale tributario

Omessi versamenti, la rateazione non osta al sequestro preventivo

Antonio Iorio

In presenza di reato di omesso versamento delle ritenute o Iva, l'accesso alla rateazione delle somme non versate in precedenza, non inibisce il sequestro preventivo nonostante la recente riforma penale tributaria. L'interessato può chiedere la riduzione del sequestro in misura corrispondente alle rate corrisposte con istanza al Pm e non al Tribunale del riesame.

A fornire queste indicazioni è la Corte di Cassazione, sezione terza penale con la sentenza 35781 depositata ieri. Nei confronti di un imprenditore indagato per il reato di omesso versamento delle ritenute veniva effettuato un sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca.

A seguito della conferma della misura cautelare da parte del tribunale del riesame, l'indagato ricorreva in Cassazione eccependo, tra l'altro, di aver concordato con l'amministrazione finanziaria il pagamento rateale del debito prima dell'emissione del sequestro preventivo e di aver già pagato alcune rate. Evidenziava inoltre che, a seguito delle modifiche al regime penale tributario, introdotte con il Dlg 158/2015, sarebbe venuto meno, rispetto al passato, l'automatismo del sequestro, allorché sia concordato un piano di rateazione provando la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria. La Cassazione ha rigettato l'impugnazione.

Innanzitutto, secondo i giudici di legittimità, le nuove cause di non punibilità in caso di pagamento del debito tributario, introdotte dal citato Dlg 158, non mutano la natura del sequestro, né della confisca.

Le previsioni che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare al-

terario, anche in presenza di sequestro, e che in caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta, non precludono l'adozione del sequestro preventivo relativamente agli importi non ancora corrisposti.

Nel caso in cui, in virtù di un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per la rateazione del debito tributario, siano già state versate delle somme, il sequestro non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma va ridotto in misura corri-

L'ISTANZA

L'interessato può chiedere al Pm la riduzione delle somme sequestrate in misura corrispondente a quanto versato

spondente ai ratei versati, altrimenti si verificherebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria in contrasto con il principio secondo cui l'ablazione definitiva di un bene non può essere mai superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa. La richiesta di riduzione e, quindi, la revoca parziale della cautela, deve essere avanzata al Pm previa dimostrazione del quantum corrisposto, al netto di interessi e sanzioni e non può essere domandata in difetto di tali indicazioni al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare. Tale organo, infatti, è sprovvisto di poteri istruttori e quindi, salvo i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non è in condizione di dimettere questioni contabili derivanti dal pagamento parziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il versante fiscale. Detassazione solo in caso di destinazione ad attività statutaria o a incremento patrimoniale

Utili e avanzi in sospensione d'imposta

Gabriele Sepio

Il Dlg 112/2017 rivede integralmente la disciplina dell'impresa sociale. L'approvazione del decreto assegna finalmente una identità, anche sotto il profilo fiscale, all'impresa sociale, che si qualifica quale ente del terzo settore (Ets), superando le difficoltà che avevano finora relegato ad un ruolo marginale le imprese costituite a seguito del Dlg 155/2006.

Le imprese sociali, incluse

le cooperative sociali e i loro consorzi, dovranno svolgere stabilmente e in via prevalente attività d'impresa di interesse generale secondo modalità non lucrative, desti-

GLI ALTRI PUNTI

Il 30% dell'attività potrà non essere tipica. Detrazioni Irpef o deduzioni Ires per chi apporta capitali

nando all'attività statutaria eventuali utili e avanzi di gestione. Questi ultimi non costituiranno reddito imponibile se, oltre a confluire in apposita riserva in sospensione d'imposta, saranno destinati all'attività statutaria o ad incremento patrimoniale, entro il secondo periodo d'imposta successivo al momento in cui sono stati conseguiti (la destinazione dovrà risultare anche dalle scritture contabili). Il limite temporale ha chiara-

mente lo scopo di incentivare il reimpiego del reddito conseguito nelle attività di interesse generale: da qui si giustifica anche la decisione di considerare imponibili gli utili aventi destinazioni diverse, come nell'ipotesi di distribuzione ai soci.

L'impresa sociale potrà godere del regime di vantaggio sepiù del 70% dei ricavi deriva dallo svolgimento dell'attività principale. Ciò significa che per il restante 30% potrà svol-

gere anche attività diverse, beneficiando comunque della detassazione in caso di reinvestimento degli utili nelle attività principali.

Nell'ottica di incentivare gli investimenti di capitale sono state estese alle imprese sociali alcune misure agevolative già sperimentate con successo per start up e Pmi innovative. Per chi apporta capitale nell'impresa, infatti, sono riconosciute detrazioni Irpef (se persone fisiche) o dedu-

zioni (se soggetti Ires) nei limiti del 30% del capitale investito, con l'obbligo di mantenere l'investimento almeno tre anni, pena la perdita dei benefici fruiti.

Al fine di rendere più snella la gestione delle imprese sociali vengono disapplicati gli studi di settore, gli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le norme sulle società di comodo e in perdita sistematica, in coerenza con il fatto che le imprese sociali, pur agendo con una logica imprenditoriale, non perseguono finalità lucrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

I CODICI DEL SOLE 24 ORE

L'INDISPENSABILE STRUMENTO PROFESSIONALE

Il settimo volume della collana raccoglie le parti del Testo Unico Ambientale dedicate alla regolazione della riserva idrica, alla tutela dell'aria, al danno ambientale e alla disciplina sanzionatoria. Un agile strumento di lavoro con approfondimenti sulle diverse discipline, vere e proprie "bussole" in una materia divenuta motore della "green economy".

**IN EDICOLA DAL 19 LUGLIO
CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90 € ***

*Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 8 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

Il Sole **24 ORE**

PUBBLICO IMPIEGO

GUIDA ALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA MADIA

Una guida che illustra le modifiche dei decreti attuativi della Riforma Madia al Testo unico del pubblico impiego. I decreti intervengono su temi essenziali per gli uffici pubblici: la contrattazione collettiva, il fabbisogno di personale, il reclutamento, il codice disciplinare e molto altro. Aggiornato alle novità della "Manovrina" per Regioni ed Enti locali.

**IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 13 LUGLIO,
CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ**
offerta valida in Italia fino al 27 agosto 2017

Il libro della contrattazione collettiva e sindacati
Responsabilità disciplinare e sanzionamenti
Ammodernamento dei trattamenti economici accessori
La valutazione delle performance e gli Oiv
Le novità della "Manovrina" per Regioni e Enti locali

Luglio 2017 € 9,90